






PEGASO

Università Telematica

**“IL DM 140/12 E LA DETERMINAZIONE
GIUDIZIALE DEL COMPENSO”**

PROF. DOMENICO POSCA



Indice

1	IL DM 140/2012-----	3
2	LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DEL GIUDICE -----	10
3	L'ANTICIPO DI SPESE E ACCONTI ED IL DIVIETO DI RITENZIONE (ARTT. 2234 E 2235 C.C.)--	11
4	PROFILI CRITICI -----	14
	BIBLIOGRAFIA -----	17



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Il DM 140/2012

Nell'ambito delle professioni contabili (Dottori commercialisti e Ragionieri commercialisti), nel passato le rispettive tariffe professionali sono sempre state assai longeve tanto da risultare, nel decorso del tempo, anche inadeguate sia per ciò che riguardava l'ammontare degli onorari riferibili alle singole prestazioni, sia per il fatto che ulteriori adempimenti, introdotti nel corso del tempo, non trovavano una specifica previsione negli articoli della tariffa, e pertanto si rendeva necessario applicare in via analogica quelle disposizioni tariffarie maggiormente affini alla fattispecie non disciplinata, con immancabili incertezze sia in fase di redazione del preavviso di parcella che in sede di eventuale opinamento dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine.

L'ultima tariffa relativa agli onorari dei Dottori commercialisti fu introdotta con D.P.R. n. 645/1994 integrata, in sede di conversione in euro, con delibera del Consiglio Nazionale in data 31/01/2001, e l'ultima tariffa relativa agli onorari dei Ragionieri commercialisti fu introdotta con D.P.R. n. 100/1997.

A seguito poi dell'istituzione dell'Albo unico nato dall'unione tra gli Ordini dei Dottori e dei Ragionieri, le relative tariffe professionali furono abrogate e sostituite con un unico regolamento emanato con D.M. n.169 del 02/09/2010 che entrò in vigore il 30 ottobre 2010. Quindi, mese più mese meno, le singole tariffe in vigore ante Albo unico rimasero in vita rispettivamente sedici anni quella dei Dottori e tredici anni quella dei Ragionieri.

Il DL 1/2012 fin qui tante volte citato ha sancito, per quanto attiene i dottori commercialisti, l'abrogazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 169/2010 istitutivo della tariffa unica e l'attuale vigenza del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 istitutivo del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, con effetti dal 23 agosto 2012. L'aspetto nodale di quest'ultima norma è rappresentato dalla piena libertà negoziale riconosciuta alle parti e, altro aspetto altrettanto importante è che, in caso di contenzioso che potrebbe instaurarsi tra professionista e cliente in merito alla quantificazione del compenso, per giungere alla liquidazione di un onorario ritenuto congruo con riferimento alla o alle prestazioni svolte dal commercialista il Giudice adito applicherà, in assenza di un precedente accordo sottoscritto tra le parti, i parametri di cui al D.M. 140/2012.

Il punto di partenza essenziale sul quale si andrà a fondare il rapporto cliente-professionista, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, è l'esistenza di un accordo scritto redatto e sottoscritto dalle parti, che preveda puntualmente le attività demandate al commercialista ed il compenso che sarà a questi riconosciuto, così come ribadito a chiare lettere sia dal Decreto di cui si discute che dalla Relazione illustrativa dello stesso. E che a tale "accordo" o "preventivo di massima" venga riconosciuta importanza fondamentale.

L'aspetto nodale della liberalizzazione, come in precedenza evidenziato, è rappresentato dalla piena libertà negoziale riconosciuta alle parti e, altro aspetto altrettanto importante è che, in caso di contenzioso che potrebbe instaurarsi tra professionista e cliente in merito alla quantificazione del compenso, per giungere alla liquidazione di un onorario ritenuto congruo con riferimento alla o alle prestazioni svolte dal commercialista il Giudice adito applicherà, in assenza di un precedente accordo sottoscritto tra le parti, i parametri di cui al D.M. 140/2012. Quindi il punto di partenza essenziale sul quale si andrà a fondare il rapporto cliente-professionista, sarà l'esistenza di un accordo scritto redatto e sottoscritto dalle parti, che preveda puntualmente le attività demandate al commercialista ed il compenso che sarà a questi riconosciuto, così come ribadito a chiare lettere sia dal DM che dalla Relazione illustrativa dello stesso. E che a tale "accordo" o "preventivo di massima" venga riconosciuta importanza fondamentale, è supportato

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

anche dalla disposizione dell'art. 1 c. 6) del D.M. 140/2012 laddove espressamente prevede che "l'assenza di prova del preventivo di massima [...] costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso". Se ciò va poi letto in combinato disposto col successivo comma 7) che prevede: "in nessun caso le soglie numeriche indicate, [...] sia nei minimi che nei massimi, [...] sono vincolanti per la liquidazione stessa", è facile comprendere come l'assenza del preventivo, possa indurre l'Organo giudicante ad emettere un provvedimento che potremmo definire educativo, ovviamente nei soli confronti del professionista e a suo totale discapito.

Una tariffa "di fatto"

Per quanto riguarda, nello specifico, la pattuizione dei compensi, è stato fatto notare come, dopo la fine della tariffa professionale quale punto di riferimento abituale per qualunque trattativa con la committenza, si ritiene che il professionista, nella fase di pattuizione del proprio onorario, potrebbe tendere semplicemente ad adottare i criteri e le valorizzazioni esposte nei predetti parametri. In questo senso le disposizioni del D.M. 140 nella pratica assumono la veste di una "tariffa di fatto" nel senso i parametri giudiziali sostituiscono in tutto e per tutto, non solo nelle determinazioni giurisdizionali, quelle che erano le vecchie tariffe professionali. Infatti, sempre più spesso, anche nella fase delle trattative per pre-concordare i compensi, si utilizzano proprio i parametri ministeriali per la determinazione dei corrispettivi.

Eccessiva semplificazione

Con la vecchia tariffa il compenso del commercialista era composto da:

- rimborso delle spese di viaggio e soggiorno (art. 18);
- indennità (art. 19);
- onorari gradualità;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- onorari specifici;
- onorari pre-concordati (art. 22);
- spese generali di studio (art. 17);

e quindi ogni prestazione professionale veniva “sezionata” nelle varie fasi di formazione della stessa ed era sempre possibile quotarne il valore. Con il D.M. 140 vengono superati i concetti di onorari, indennità e spese generali di studio, sostituiti solamente dai compensi, le spese di viaggio e soggiorno e, più generalmente, tutte le spese sostenute e/o anticipate dal commercialista per conto del cliente, potranno essere chieste a rimborso solo se previamente pattuite e debitamente documentate in quanto, sulla domanda di parte in sede di un eventuale contenzioso, il giudice sarà tenuto a decidere in base agli atti e allegazioni di causa. Da ciò deriva l’assoluta necessità che tutte le spese, per le quali nell’accordo preliminare tra cliente e professionista sia espressamente prevista la possibilità di rimborso.

I vecchi indennizzi per “formazione fascicolo” ad inizio pratica, per assenza dallo studio o per la domiciliazione nello studio sia di società che di altre pratiche scompaiono, salvo precisa e puntuale previsione delle stesse nell’accordo, compatibilmente con quanto disposto all’art. 1 c. 3). Le attività che a mente dell’articolo 15 della nuova tariffa di fatto sarebbero svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili, sono le seguenti:

- a) amministrazione e custodia (art. 19);
- b) liquidazione di aziende (art. 20);
- c) valutazioni, perizie e pareri (art. 21);
- d) revisioni contabili (art. 22);
- e) tenuta della contabilità (art. 23);
- f) formazione del bilancio (art. 24);
- g) operazioni societarie (art. 25);

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria (art. 26);
- i) assistenza in procedure concorsuali (art. 27);
- l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria (art. 28);
- m) sindaco di società (art. 29).

Secondo una critica diffusa è eccessiva la riduzione apportata alle precedenti norme tariffarie, con le conseguenze di una eccessiva semplificazione e scarsa chiarezza per chi dovrà applicare le disposizioni di un provvedimento da più parti definito semplicistico, approssimativo, assemblato in fretta e assolutamente non esaustivo.

Applicazione per analogia

La tariffa professionale soppressa disciplinava i casi di applicazione degli onorari per analogia col seguente disposto rimandando alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe. Precisando che l'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali fosse limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale.

Nel D.M. 140/2012, l'applicazione per analogia è trattata in diversi punti del regolamento e, in particolare, all'articolo 1 dove si prevede che, in sede di liquidazione giudiziale, il giudice, nei casi non espressamente regolati dal decreto, possa applicare analogicamente le disposizioni dello stesso decreto.

Applicazione ai commercialisti

È stato evidenziato (Giuseppe Latour, Guida al Diritto, 2012) che “andare davanti al giudice dovendo fare riferimento alle sole regole del decreto parametri è un rischio grandissimo. I parametri [...] sono riferiti a degli importi vecchi di venti anni. In concreto, questo significa che danno luogo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

a compensi più bassi di almeno il 30- 40% rispetto alle vecchie tariffe. E bisogna anche tenere presente che il giudice ha la possibilità di disattenderli e seguire altri riferimenti. Quindi, il pericolo è vedere quasi azzerata la propria retribuzione”.

Una prima annotazione va svolta relativamente alla composizione del decreto riportante i nuovi parametri tariffari raffrontato con la precedente vecchia tariffa dei Dottori commercialisti:

- la vecchia tariffa abrogata, era composta di n. 57 articoli e n. 4 tabelle;
- la nuova tariffa, nella sezione che riguarda i compensi dei Dottori commercialisti, è composta di n. 15 articoli (si evidenzia che l’art. 1 del decreto, quale norma introduttiva, è ad efficacia generale e quindi non specifico solo per i commercialisti ma a valere per tutte le categorie professionali alle quali la norma si riferisce 3), oltre ad una tabella;
- la vecchia tariffa prevedeva un elenco di n. 28 tipologie di prestazioni professionali disciplinandone gli onorari;
- la nuova tariffa di fatto prevede n. 11 voci per altrettante tipologie di prestazioni svolte dai Dottori commercialisti; a tal proposito si ritiene che qualcuna di queste 11 classi dovrà giocoforza venire trasformata in una sorta di maxi contenitore all’interno del quale far confluire altre prestazioni da sempre facenti parte della professione del commercialista ma che l’attuale versione del decreto non contempla espressamente, e ciò ricorrendo a quanto previsto da uno scarno riferimento ad una possibile applicazione delle disposizioni per analogia, che come vedremo in seguito risulta tutt’altro che facilmente praticabile;
- la vecchia tariffa conteneva un articolo, il n. 16, che rimandava alla possibilità di applicazione di tariffe relative ad altre categorie professionali per attività svolte dal commercialista, in quanto previste e permesse dall’ordinamento professionale (ad esempio la tariffa dei Consulenti del Lavoro per prestazioni inerenti i rapporti di lavoro), ma non puntualmente disciplinate dalla tariffa in vigore;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- la nuova tariffa di fatto e la relazione illustrativa che l'accompagna non contengono analoga disposizione, e quindi diviene assai difficile individuare quale parametro applicare in tale situazione.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 La determinazione del compenso da parte del giudice

In sede di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato, come detto, con riferimento ai parametri ministeriali contenuti nel DM 140/12. Viene, altresì, precisato “ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1”, con l’effetto dunque di vietare anche al giudice il ricorso alle tariffe professionali.

L’ambito di applicazione della norma che rinvia ai parametri ministeriali si estende, in generale, ai casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi.

Pertanto, risultano innanzitutto incluse nella disposizione in oggetto tutte le ipotesi in cui il giudice viene delegato a pronunciarsi sulla determinazione degli onorari per prestazioni svolte dai professionisti in occasione del processo in base alle previgenti tariffe professionali. Fra questi, ad esempio, vi è la determinazione dei compensi dei consulenti tecnici (art. 61 c.p.c.) e degli altri ausiliari (art. 68 c.p.c.) e degli onorari di difesa (art. 91 c.p.c.).

Inoltre, si ritiene che la disposizione si applichi anche nelle ipotesi di determinazione giudiziale del compenso, quindi anche nei casi di mancata o invalida determinazione convenzionale del compenso ad opera delle parti al momento del conferimento dell’incarico.

Nel caso in cui l’onorario non sia stato stabilito dalle parti, né possa essere determinato con il ricorso alle tariffe oppure agli usi, il criterio residuale indicato dall’art. 2233 c.c. è quello della liquidazione ad opera del giudice, a nostro avviso, sempre in base ai parametri ministeriali.

3 L'anticipo di spese e acconti ed il divieto di ritenzione (artt. 2234 e 2235 c.c.)

L'art. 2234 prescrive che il cliente, salvo pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. Dalla disposizione in esame può ricavarsi che, mentre in capo al cliente sorge ex lege l'obbligazione di anticipare le spese necessarie, per ciò che riguarda la corresponsione di acconti, se non vi sono usi che la prevedano, appare necessaria una pattuizione negoziale.

Si rileva, dunque, un chiaro riferimento alle consuetudini che costituirebbero manifestazione specificante dell'obbligo generale di collaborazione in capo al cliente, al fine di mettere il professionista in grado di cominciare e proseguire l'opera assunta.

In particolare, si è affermato che il dovere del cliente di cooperare all'adempimento non costituisce un'obbligazione del cliente stesso, ma si configura come un mero dovere strumentale rispetto all'adempimento.

L'art. 2235 c.c. prescrive che il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Capita che il cliente consegni e depositi documenti o cose proprie presso il professionista, il quale, però, non gode di alcuna facoltà di ritenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente in relazione alle incombenze dell'incarico, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti. La norma in commento assolve il compito di evitare al cliente la possibilità di subire abusi e scorrettezze da parte del professionista, soprattutto nel periodo seguente alla conclusione della propria prestazione contrattuale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

In base ad essa, una responsabilità a carico del professionista può sorgere nel caso in cui ometta o compia ritardi nella restituzione della documentazione dovuta, qualora il cliente venga danneggiato dall'omissione o dal ritardo.

Il diritto di ritenzione trova la propria disciplina, in linea generale, nella disposizione contenuta nell'articolo 2235 del codice civile, norma questa riferibile a tutti i professionisti intellettuali, la quale dispone che "Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali". Da tale articolo si desumono due distinte norme:

- la legittimità della ritenzione di documenti "per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti"
- il divieto di ritenzione al di fuori dei limiti sopra previsti.

Il tutto si giustifica in funzione della "evidenza pubblica dell'esercizio dell'attività professionale", dell'affidamento riposto dal professionista creditore, nonché della particolare rilevanza del compenso al professionista, equiparabile al diritto alla retribuzione del lavoratore dipendente sotto il profilo della tutela costituzionale (art. 36 Cost.).

In tale ottica, lo strumento della ritenzione assume una funzione non satisfattiva, bensì cautelare, in vista dell'obiettivo dell'incasso del compenso e dei rimborsi, e non confligge con il carattere eccezionale dell'istituto dell'autotutela privata. Per il resto, si tratta di una forma di tutela meno pregnante di quella accordata al prestatore d'opera che abbia effettuato manutenzioni o riparazioni di un bene mobile, il quale, ai sensi dell'art. 2756, terzo comma, del codice civile, può anche vendere il bene secondo le norme stabilite per la vendita del pegno. La dottrina non dubita del fatto che la tutela dei diritti a cui fa riferimento l'art. 2235 c.c. sia quella relativa al diritto al compenso del professionista 6. Il riferimento alle singole leggi professionali serve per verificare


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

l'entità dei compensi dovuti al professionista, senza che possa in alcun modo legittimare limitazioni di altro genere.

Quanto all'oggetto del diritto di ritenzione, lo stesso riguarda, ai sensi dell'art. 2235 c.c., "cose" e "documenti", sebbene questa seconda categoria di oggetti possa probabilmente essere più frequentemente oggetto del diritto in esame da parte del notaio.

La norma non pone alcuna limitazione, né specifica in ordine alla tipologia dei documenti: può trattarsi pertanto di documenti di qualsiasi tipo e forma: supporti cartacei o informatici, originali o copie, documenti pubblici o privati.

Su tali oggetti il retentor è titolare di un diritto assimilato, dalla dottrina, volta per volta ad un diritto reale di garanzia, ovvero ad un diritto personale di godimento, che comunque, secondo entrambi gli orientamenti, è opponibile erga omnes, con conseguente applicazione della tutela di cui agli articoli 1168 e seguenti del codice civile.



4 Profili critici

A una prima lettura sembra che il regolamento sia stato pensato per essere utilizzato nei giudizi che abbiano ad oggetto la quantificazione dei compensi professionali, mentre al contrario esso, normalmente e di regola, non sarà utilizzato in quei casi, che sono pochi e rari anche da un punto di vista numerico, bensì con riguardo a tutte le controversie civili, di ogni ordine e natura, nelle quali il giudice debba semplicemente liquidare le spese ex art. 91 c.p.c.

Secondo Giuliano Scarselli (I parametri ministeriali al tempo della crisi) dobbiamo separare i giudizi, aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi anche in forme non contenziose, da tutte le altre cause.

I primi sono: a) quelli nei quali sorga contestazione tra avvocato e cliente circa il compenso, e uno dei due ne chieda l'accertamento con il rito sommario ex art. 14 d. lgs. 150/2011, oppure in altro modo; b) quelli nei quali il giudice debba liquidare compensi per attività svolte in favore di persone non abbienti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; b) e quelli in cui parimenti il giudice debba liquidare un compenso a professionisti il cui incarico sia stato affidato da una procedura ad evidenza pubblica (ad esempio, una curatela fallimentare od un giudice tutelare), e la legge preveda che il compenso sia fissato, autorizzato e/o liquidato dal giudice.

In tutte le altre cause le spese si liquidano invece semplicemente quale capo accessorio, e non principale del giudizio, secondo i criteri della soccombenza di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.

Una serie di disposizioni contenute nel regolamento, proprio perché pensate per i primi giudizi , non possono applicarsi a tutti gli altri.

Quali sono queste disposizioni?

a) In primo luogo è errato il principio generale dato dall'art. 1, comma 1 del regolamento, secondo il quale l'organo giurisdizionale applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

stesso compenso, le disposizioni del presente decreto; poiché questo è vero solo per i giudizi sulle spese, e non per gli altri, perché per questi ultimi il giudice liquiderà le spese sempre e solo facendo riferimento ai parametri, e del tutto prescindendo dall'esistenza o meno di accordi tra avvocati e clienti .

b) In secondo luogo proprio per questo, si applica solo ai giudizi aventi a oggetto le spese e sempre che la norma non sia da considerarsi radicalmente nulla, l'art. 1, 6° comma, per il quale l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9 d.l. 1/2012 costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso, poiché nelle altre cause la presenza o meno di un accordo sul compenso tra avvocato e cliente, come abbiamo visto, non rileva.

c) Ancora, si applica solo ai giudizi aventi a oggetto le spese, e sempre che la norma non sia da considerarsi radicalmente nulla secondo quanto sopra esposto, l'art. 10, per il quale nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ovvero nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato è ridotto, di regola, del 50 per cento, poiché negli altri giudizi le spese vengono liquidate a favore dell'altra parte, la quale, come vittima del comportamento, non può che aver diritto alle spese per intero.

d) Inoltre, si applica solo ai giudizi sulle spese, e sempre che la norma non sia da considerarsi radicalmente nulla, l'art. 4, 5° comma, per la quale quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11, poiché nelle altre cause la conciliazione comporta la cessazione della materia del contendere, e il giudice in quei casi non liquida le spese, che sono di regola già regolamentate all'interno dello stesso atto di conciliazione .

e) Infine, si applica sempre solo ai giudizi sulle spese, e sempre che la norma non sia da considerarsi radicalmente nulla, l'art. 4, 6° comma, per il quale costituisce elemento di valutazione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli, poiché, di nuovo, negli altri giudizi, le spese vengono liquidate a favore della controparte, che ha diritto alla refusione delle stesse per intero.

Dunque, secondo Scarselli, proprio perché, normalmente, i parametri dei compensi forensi non servono per la liquidazione delle spese nelle controversie che abbiano questo oggetto, bensì in tutte le altre ex art. 91 e ss. c.p.c., questi nuovi parametri sono le vere e proprie nuove tariffe. Per costruirle il Ministero ha preso le vecchie tariffe, che pure erano un decreto ministeriale, e le ha semplificate quanto a voci e scaglioni.

Anche nel quantum si è (sostanzialmente) basata sulle vecchie tariffe, facendo riferimento alle ultime del 2004 con un minimo di aggiornamento ISTAT.

In una logica di “modernizzazione” il legislatore, non accontentandosi di abrogare il sistema tariffario perché “ordinistico”, ha voluto anche svalutare il fenomeno, e quindi ha ritenuto di utilizzare un'altra espressione linguistica per rimarcare la soppressione di quel sistema.

Poi, però, accorgendosi suo malgrado di non poter fare a meno di riferimenti oggettivi e certi per la determinazione dei compensi, ha capito che aveva comunque bisogno di una tariffa, e, non volendola chiamare così, le ha dato il nome di “parametro”.

Bibliografia

- DOMENICO POSCA, “Diritto e Management del Commercialista”, Ad Maiora, 2017.
- GIULIANO SCARSELLI, I parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi nel tempo della crisi, in Foro Italiano, V, 2012.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)